ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 87/404/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE

Art. 14

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

Quando l'organismo autorizzato constata che il marchio CE e' stato apposto indebitamente sui recipienti, ne informa i Ministeri di cui all'art. 7, comma 2, per l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa la Commissione e gli altri Stati membri della CEE. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Versione in vigore dal 5 ottobre 1991, non più in vigore dal 21 marzo 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione
Estremi	Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-311-1991/art-14-obbligo-di-informazione-a-carico-degli-organismi-notificati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it